

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 40 CPA, con istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.

Per la signora:

FACCENDA SILVIA, C.F. FCCSLV69E64A323X, nata ad Anzio, il 24/05/1969 ed ivi residente in via Delle Castalidi n. 9, 00042, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), e Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P – pec: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org), fax: 0664260338, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma, Via Taranto, 21, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

-RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588), *ope legis* domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, 00186, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 97248840585), *ope legis* domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, 00186, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80190390585), *ope legis* domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, 00186, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

- **SCISCIOLA ANNA MARIA**, residente in Viale di Focene n. 92, cap 00054 – Fiumicino (RM)

- CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del D.D.G. prot. n. 20322, pubblicato dall'USR LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA il 25.07.2019, e della relativa graduatorie ad esaurimento definitive della scuola dell'infanzia, valevoli per il triennio 2019/2022 per la provincia di Roma, nella parte in cui la ricorrente è collocata al 432° posto con 176 punti (**doc. n. 1**);
- del silenzio formatosi sulla richiesta/reclamo, formulata/o per iscritto dalla ricorrente, di rettifica del punteggio e della relativa posizione in graduatoria;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi dei ricorrenti, che sin da ora ci si riserva di impugnare,

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente di ottenere il riconoscimento del punteggio di 96 punti, o di quello maggiore o minore che verrà accertato in corso di giudizio, per il servizio prestato nei periodi relativi agli anni scolastici dal 2011/2012 al 2018/2019, ma erroneamente e parzialmente valutati dall'Amministrazione;

e per la condanna

in forma specifica *ex art. 30, comma 2, cpa* delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che le attribuisca il punteggio totale di 212 punti, in luogo dei 176 erroneamente riconosciuti, e dell'esatto posizionamento della docente Faccenda Silvia nelle graduatorie finali.

IL FATTO

- 1) In data 10.05.2019, secondo quanto previsto dal Decreto MIUR n. 374 del 24.4.2019, la ricorrente ha presentato tramite ISTANZE ONLINE domanda di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (di seguito, GAE) della Provincia di Roma per la scuola dell'Infanzia, relative al triennio 2019/2022 (**doc. n. 2**).
- 2) All'esito della pubblicazione delle suddette graduatorie provvisorie, avvenuta in data 3 luglio 2019 con Decreto prot. n. 18246, l'odierna ricorrente è stata inopinatamente collocata alla posizione 419 con punti 176 complessivi, ossia un punteggio indubbiamente inferiore a quello che le compete (**doc. n. 3**).
- 3) Avverso le suddette graduatorie, in data 06.07.2019, la Sig.ra Faccenda ha presentato reclamo (**doc. n. 4**) rilevando l'erronea valutazione da parte dell'Amministrazione degli

anni di servizio dalla stessa prestati dal 2011 al 2019 e, dunque, il mancato riconoscimento dell'intero punteggio a lei spettante.

4) Tuttavia, senza ravvedersi a seguito del reclamo presentato né tantomeno riscontrandolo, l'Amministrazione, all'esito della pubblicazione delle GAE definitive in data 25.7.2019, ha confermato il punteggio complessivo della Sig.ra Faccenda pari a 176, notevolmente inferiore a quello ad essa spettante, collocando la stessa al 432° posto in graduatoria (cfr. **doc. n. 1**).

5) L'art. 1, DM 374 del 24.4.2019, al punto 5 così dispone: *“Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 ...ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 10 maggio 2014”*.

6) Come noto, la valutazione dei titoli conseguiti e della carriera di ciascun aspirante, che determina la posizione in graduatoria degli stessi, avviene sulla scorta dei parametri di cui all'allegato 2 al D.M. MIUR 27/2007, a cui l'USR ha l'onere di attenersi (**doc. n. 5**).

7) In sede di aggiornamento, l'odierna ricorrente ha dichiarato di aver svolto il seguente servizio:

2011/2012	Circolo didattico Anzio III	Giorni 282
2012/2013	Istituto Comprensivo Anzio III	Giorni 252
2013/2014	Istituto Comprensivo Anzio III	Giorni 277
2014/2015	Istituto Comprensivo Anzio II	Giorni 233
2015/2016	Istituto Comprensivo Anzio I	Giorni 334
2016/2017	Istituto Comprensivo Anzio II	Giorni 250
2017/2018	Istituto Comprensivo Anzio IV	Giorni 277
2018/2019	Istituto Comprensivo Anzio I	Giorni 240

La Sig.ra Faccenda, nell'apposita sezione H, ha altresì indicato – quale **titolo di preferenza** – di aver prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del MIUR.

8) Orbene, alla stregua di quanto previsto dalla sopracitata normativa (in particolare dal punto B dell'Allegato 2) per ciascuno degli anni scolastici indicati le sarebbero dovuti

essere riconosciuti 12 punti, per un complessivo punteggio relativo al servizio pari a 96, anziché – come erroneamente calcolato dall’Amministrazione – pari a 60.

E’ evidente, dunque, la discrepanza tra i parametri tabellari di valutazione richiamati ed i criteri di valutazione arbitrariamente applicati dall’Amministrazione!

9) Con l’intero riconoscimento del corretto punteggio spettante, la ricorrente alla luce della recente pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento, passerebbe dalla attuale posizione 432 con 176 punti, alla notevolmente migliore posizione n. 132 con 212 punti, con la possibilità di accedere al ruolo della PA con contratto a tempo indeterminato. Ed invero, il punteggio di 212 sarebbe così composto:

PREGR. (Punteggio maturato fino all’ultimo aggiornamento) (doc. n. 6)	101
ABIL. (abilitazione)	15
SERV. (Servizio svolto dopo il 10.5.2014 oppure prima, ma mai dichiarato)	96
TOT.	212

10) Pertanto, posto che alla Sig.ra Faccenda è stato inopinatamente riconosciuto un punteggio peggiore avendo l’Ufficio erroneamente valutato la sua posizione senza applicare pedissequamente, come invece gli incombeva, i valori tabellari, la condotta dell’Amministrazione deve ritenersi palesemente illegittima per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, CO. 607, DELLA L. 296/2006 E DELL’ALLEGATO N. 2 AL D.M. MIUR PROT. N. 27/2007, IN RELAZIONE ALL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA *PAR CONDICIO* IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Il reclutamento del personale scolastico è sorretto da un *corpus* di norme speciali che, nonostante i continui interventi, hanno mantenuto intatto il previgente sistema del cd. “*doppio canale*”, in virtù del quale l’accesso ai ruoli doveva avvenire, per il 50% dei posti,

mediante concorsi per titoli ed esame e, per la restante metà, attingendo dalle graduatorie permanenti nelle quali confluivano gli idonei dei concorsi in base all'effettiva disponibilità di cattedre e/o di posti di insegnamento.

Depone in tal senso l'art. 70 del D.Lgs. 165/2001, che fa salvo il sistema di reclutamento del personale scolastico così come disposto dal TU Istruzioni e ss.mm.ii..

In particolare, *ex art.* 401 del TU Istruzione, come modificato dall'art. 1 della L. 124/1999, l'accesso ai ruoli avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami, mentre per la restante metà attingendo dalle graduatorie permanenti.

In assenza di un *turn-over* nonostante la presenza di cattedre vacanti e disponibili, i ruoli scolastici erano affidati a personale "a chiamata" che andava sempre più ad alimentare il cd. fenomeno del "*precariato storico*".

La necessità di trovare "un'adeguata soluzione" al fenomeno ha indotto il Legislatore a chiudere le predette graduatorie ai nuovi inserimenti e a disporre il loro progressivo esaurimento per scorrimento *ex art.* 1, co. 605, della L. 296/2006.

Le graduatorie ad esaurimento, se da un lato consentono l'individuazione di destinatari di nomine annuali su organico di diritto e/o di fatto, dall'altro sono finalizzate al definitivo accesso ai ruoli del personale scolastico.

Esse si compongono di tre fasce – una quarta è stata introdotta con DM 53/2012 –, sono strutturate su base provinciale e sono divise a seconda del livello d'istruzione.

Il punteggio di ciascun aspirante, salvo eventuali diritti di precedenza, è determinato sulla scorta di parametri tabellari che tengono conto dei titoli di studio conseguiti, degli esami e dei concorsi in cui si è risultati idonei e/o vincitori, **nonché della carriera scolastica**.

L'art. 1, co. 607, della L. 296/2006 ha all'uopo disposto la ridefinizione delle previgenti griglie di valutazione demandandola alla normazione secondaria.

Con D.M. n. 27 del 15.03.2007 – successivamente integrato dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 - il MIUR ha pertanto adottato la predetta tabella, valevole per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

Le relative operazioni sono affidate agli Uffici Scolastici che hanno l'onere di attenersi ai criteri tecnico-valutativi fissati dal Dicastero.

Il MIUR, ogni tre anni, con proprio decreto consente agli iscritti di aggiornare le relative posizioni.

Allo stato, ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.M. 374/2019 - di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022-, le posizioni degli iscritti in terza fascia GAE - come l'odierna ricorrente - sono definite sulla scorta dei parametri individuati

dall'**allegato n. 2** al D.M. n. 27, del 15.3.2007.

La tabella, da un lato integra, ex art. 1 co. 607 della L. 296/2006, lo stesso D.M. 27/2007 e dall'altro è funzionale al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A di cui all'art. 97 Cost..

Di talché, essa assume efficacia vincolante per l'Amministrazione che è tenuta ad osservarla senza potersene discostare.

Sicché, l'USR non poteva, come invero ha fatto, pretermettere arbitrariamente il servizio effettivamente prestato dalla odierna ricorrente e dalla stessa dichiarato nella domanda id aggiornamento.

Orbene, alla stregua dei parametri indicati dalla Tabella, in particolare al punto B relativo alla valutazione del servizio di insegnamento o di educatore, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere alla Sig.ra Faccenda, per i periodi dal 2011 al 2019, i seguenti punti:

Anno scolastico	Giorni	Punti
2011/2012	282	12
2012/2013	252	12
2013/2014	277	12
2014/2015	233	12
2015/2016	334	12
2016/2017	250	12
2017/2018	277	12
2018/2019	240	12
Totale	2145	96

Ed invero, alla stregua dei parametri sopracitati (v. punto B.1), per ogni mese di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o frazione di esso (superiore a 16 giorni) riconosce 2 punti, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.

Pertanto, il **punteggio riconosciuto per il servizio** sarebbe dovuto essere pari a **96** (anziché 60!), che sommato ai punti per la valutazione del titolo abilitante (n. 14) nonché del servizio (n. 98) e dei titoli culturali (n. 3) precedentemente dichiarati (per un totale di 101 punti) sarebbe dovuto essere **complessivamente pari a 212** (anziché 176!) e, pertanto, la Sig.ra Faccenda si sarebbe dovuta trovare alla **posizione n. 132** (anziché 432!).

Alla luce di quanto sopraesposto, la valutazione da parte dell'Amministrazione odierna resistente, oltre ad essere indeterminabile ed arbitraria non avendo la stessa dettagliato il calcolo neppure a seguito del reclamo formulato dalla ricorrente, è di gran lunga inferiore rispetto a quella che le sarebbe spettata se l'Ufficio scolastico

avesse fatto buon governo della funzione di cui è investito ed avesse pedissequamente applicato l'allegato n. 2 cit., indubbiamente vincolante in quanto integrativa del D.M 27/07, per l'effetto dell'art. 1, co. 607, della L. 296/2006.

Pertanto, posto l'evidente interesse della ricorrente a far valere il predetto punteggio nelle GAE di Roma relative alla scuola dell'infanzia nonché l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione odierna resistente, si confida affinché la stessa venga condannata altresì ad emanare i provvedimenti all'uopo necessari.

2) SULLE ISTANZE CAUTELARI.

Fermi i suesposti motivi in punto di *fumus*, quanto al *periculum* giova rilevare che a norma dell'art. 56, comma 1 del D.Lgs. 104/2010 sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza in quanto, come di consueto ogni anno, sono state avviate le procedure per la nomina a tempo determinato e indeterminato del personale docente per scorrimento delle graduatorie; l'elevato punteggio maturato dalla ricorrente **la pone tra i docenti aspiranti al ruolo**, sicché l'eventuale attesa dell'udienza camerale recherebbe alla Sig.ra Faccenda un evidente pregiudizio in termini di *chance* di essere assunta a tempo indeterminato ed assegnata ad una sede a lei vicinior, con evidente, ulteriore nocumento alla sfera dei suoi diritti familiari oltre che economico-sociali.

Del resto, i tempi tecnici di un giudizio di merito non consentirebbero di addivenire ad una pronuncia in tempi rapidi, tali da consentire alla ricorrente di ottenere, per l'anno scolastico 2019/2020, la correzione attesa delle graduatorie di cui è causa, venendo così pregiudicate le sue legittime aspettative ad un corretto scorrimento delle graduatorie.

Sussiste, pertanto, una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire alcuna dilazione temporale intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima Camera di Consiglio utile, da ravvisare negli interessi in gioco nonché negli stessi tempi tecnici per la fissazione dell'udienza camerale, i quali non consentirebbero alla ricorrente una pronta tutela, tale da legittimarne la sua tempestiva chiamata in servizio.

Tali motivi giustificano, pertanto, la concessione di un provvedimento *inaudita altera parte*.

P.Q.M.

e per quelli che si esporranno in sede di discussione e memorie, ci onoriamo concludere affinché Codesto Ecc.mo TAR Lazio, sede di Roma, voglia:

- **in via cautelare**, ex art. 55 e 56 c.p.a., sospendere gli effetti degli atti impugnati ed ordinare alle Amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, di

adottare tutti i provvedimenti utili al corretto posizionamento della Sig.ra Faccenda Silvia nelle GAE per la provincia di Roma, relative alla scuola dell'infanzia e valevoli per il triennio 2019/2022, in funzione dei titoli conseguiti e del servizio prestato, attesa l'imminenza del danno grave e irreparabile non risarcibile per equivalente;

- **nel merito**, annullare gli epigrafati provvedimenti; **accertare e dichiarare** il diritto dell'istante ad ottenere il riconoscimento di 96 punti, o quel maggiore o minor punteggio che verrà accertato nel corso del giudizio, in relazione al servizio da lei svolto negli anni scolastici dal 2011/2012 al 2018/2019, ai fini dell'esatto posizionamento nelle GAE relative alla provincia di Roma e valevoli per il triennio 2019/2022; **per l'effetto**, condannare le Amministrazioni Convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare tutti i provvedimenti utili alla rettifica della posizione della ricorrente nelle graduatorie in parola.

Con condanna alle spese di lite.

Si chiede sin d'ora l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, viste le ancora in corso operazioni di aggiornamento delle graduatorie e l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati

Si depositano i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e che la ricorrente non è tenuta al versamento del CU in quanto esente.

Roma, 02.09.2019

Avv. Valentina Piraino

Avv. Chiara Petrucci